

REPERTORIO n. 2476 del 11.04.2025 STIPULATA IL 10.04.2025
**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLE
METAFORE (CIRM)**

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Federico DELFINO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 22.11.2023

E

L'Università degli studi di Cagliari, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Francesco MOLA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 27.2.2024

L'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Carlo Adolfo PORRO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con decreto del rettore n. 172 in data 19.2.2024

L'Università di Torino, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Stefano GEUNA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere del consiglio di amministrazione in data 8.2.2024 e in data 22.3.2024

L'Università della Calabria, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Nicola LEONE, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con decreto del rettore n. 117 in data 14.2.2024

L'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, rappresentata dal

rettore pro-tempore prof. Giovanni MOLARI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 28.5.2024

PREMESSO CHE

La metafora ha un'identità complessa e plurale, e il suo studio coinvolge un numero elevato di discipline e competenze diverse. È una strategia attiva al servizio del pensiero spontaneo e coerente, che motiva le estensioni di significato lessicale, e quindi della polisemia, nonché il mutamento storico dei valori e dei contenuti lessicali. Come tale, è una struttura convenzionale che fa parte di un patrimonio di risorse sulle quali il parlante fa affidamento. Tuttavia, è anche un procedimento di creazione concettuale che coinvolge le strutture portanti della grammatica delle lingue, e i cui esiti spaziano dall'invenzione poetica alla creazione di concetti scientifici e filosofici, e più in generale di concetti e termini appartenenti ai più svariati ambiti specialistici. Come tale, è uno strumento attivo nella costruzione dei testi di qualsiasi natura e contenuto, dai testi letterari e poetici all'argomentazione politica. Per tutte queste ragioni, la metafora, oltre ad essere in questo momento il tema forse più studiato nell'ambito delle scienze del linguaggio, ha una portata interdisciplinare senza paragone. Il suo studio coinvolge la linguistica, la terminologia, la stilistica, l'analisi dei testi e dei discorsi, sia letterari sia funzionali, la traduzione, la critica letteraria, la filosofia (dall'estetica all'epistemologia), le scienze cognitive e le loro basi neurologiche. La creazione di un Centro di ricerca interuniversitario

su questa tematica permetterà quindi di riunire un numero significativo di competenze diverse sparse nelle diverse Università che già collaborano intensamente attraverso progetti di ricerca (in particolare, il progetto PRIN 2015 su NUOVE PROSPETTIVE NELLA RICERCA SULLE METAFORE) convegni e pubblicazioni comuni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLE METAFORE (CIRM), nel seguito indicato col termine di centro, regolato dai seguenti articoli.
2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 – Finalità del centro

1. Il centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:
 - a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nel campo delle metafore sia convenzionali, sia creative, sviluppando una tipologia coerente delle diverse strutture sul piano grammaticale e concettuale, un sistema di annotazione condivisibile, e un'analisi delle svariate funzioni delle espressioni metaforiche in una vasta tipologia di testi letterari

e utilitari;

- b) promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
- c) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;
- d) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica negli ambiti disciplinari di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente;
- e) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
- f) favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti.

2. Il centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali delle Università aderenti.

3. Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.

Il centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo

per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal centro saranno attribuiti ai dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3 - Sede del centro

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – dipartimento di Lingue e Culture Moderne, che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il dipartimento di Lingue e Culture Moderne supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate con la sottoscrizione di uno specifico nuovo atto convenzionale predisposto dall'Ateneo presso cui sarà individuata la nuova sede.

3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.

4. Il rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro.

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri

1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti. L'adesione dei docenti e dei ricercatori al Centro non costituisce deroga al rapporto di lavoro, da intendere come persistente fra i medesimi e l'Ateneo di appartenenza.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo messo a disposizione dalle strutture di appartenenza e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è approvata dal consiglio scientifico, previo consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza.

3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Il personale esterno incaricato dalle Università convenzionate a lavorare per le necessità del Centro dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile.

5. I professori e ricercatori che non intendano più collaborare col

centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro dell'adesione. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente.

Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organizzazione del centro

1. Sono organismi del centro:

- a) il consiglio scientifico;
- b) il direttore.

Art. 6 - Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è l'organismo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

2. Il consiglio scientifico è composto da un massimo di n. 2 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge al proprio interno il direttore, che nomina il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore.

Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento;

b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati fabbisogni economici e finanziari;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro, ove tale posizione organizzativa sia attivata / capo del servizio della scuola e dei dipartimenti, ove la suddetta posizione organizzativa non sia attivata) e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Propone al consiglio del dipartimento di supporto amministrativo-contabile le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti ivi previsti;

e) fatte salve le competenze degli organi di Ateneo, propone all'approvazione del consiglio del dipartimento di supporto amministrativo-contabile i contratti di ricerca e le convenzioni con

soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, ed approva le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti.

i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria

di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante.

10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell'attività

scientifica svolta e programmata dal centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il direttore del centro rappresenta il centro.
2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
 - c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;
 - d) collabora con il direttore del dipartimento di supporto amministrativo – contabile, al quale sono affidati lo svolgimento dei

compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa e la stipula, con firma congiunta del direttore del centro e del responsabile scientifico, dei contratti attivi;

e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;

f) nomina il vicedirettore, secondo quanto previsto all'art. 6;

g) sottoscrive solo gli atti riguardanti le attività normate dalla presente convenzione che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto sarà approvato dagli organi competenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro, previa, ove necessaria, la delibera del consiglio scientifico del centro;

h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto un responsabile, docente, designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del centro e riferisce in merito agli organismi del centro, per il tramite del/dei rappresentante/i della propria Università.

2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla

presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro è privo di personalità giuridica, non ha autonomia amministrativa e gestionale, patrimoniale, contabile e negoziale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. I contratti attivi e le convenzioni attive relativi alle attività di interesse del centro sono stipulati dal direttore del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, su proposta del direttore del centro, come previsto dall'art. 7, comma 5, lett. d).

2. Il centro non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie eventualmente provenienti:

a) dai Dipartimenti aderenti, su base facoltativa e in forza di accordi specifici, previa approvazione degli organi di governo delle rispettive Università e in conformità ai rispettivi regolamenti / dai Ministeri / da enti pubblici o privati, con destinazione vincolata alle attività del Centro, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi;

b) dallo svolgimento della propria attività di ricerca, attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, previa ulteriore e specifica attività di pattuizione tra le Università aderenti.

3. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di

destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

4. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.

6. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

7. In caso di indebitamento del centro la responsabilità del ripianamento ricade sul dipartimento dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati con entrate derivanti dalle attività del centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati, o registrati, presso l'Università sede amministrativa o presso l'Università che ha curato il procedimento di

acquisizione del bene. Il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro tiene un registro ricognitivo di tutti i beni inventariati del centro, in cui è precisata la relativa sede di allocazione fisica, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di Atenei aderenti, i beni acquisiti dal centro sono destinati secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

Art. 11 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto

amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.

Art. 12 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.
2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) – intesa come data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario - e ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.
2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la comunicazione alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia liberatoria dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3. È fatto salvo il diritto dell'Università recedente di cessare dalle funzioni proprie dell'Università convenzionata.

5. In caso di recesso, gli eventuali fondi residui e le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati, dall'attività in conto terzi o dalle liberalità di enti non aderenti alla convenzione sono destinati con la medesima modalità prevista all'art. 15, comma 2.

Art. 14 - Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) mancanza di un dipartimento disposto a svolgere la funzione di supporto amministrativo-contabile del centro;
- c) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;
- d) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico, motivata dalla sopravvenienza di situazioni di fatto o di diritto, quali, la carenza di risorse necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria ed economica delle iniziative, l'impossibilità di conseguire le finalità prefissate all'art. 2 o un grave impedimento alla prosecuzione delle

attività;

e) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);

f) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi, i quali, in assenza della proposta del consiglio scientifico, sono accertati d'ufficio dagli Atenei aderenti o dall'Ateneo sede amministrativa.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) e d) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera f) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati; può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la/le delibera/e degli organi di governo degli Atenei /dell'Ateneo sede amministrativa che hanno approvato / che ha

accertato o disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.
2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico, o, ove ricorra il caso, con delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa, sentiti i rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto dell'apporto contributivo di ciascuno degli Atenei conferenti e delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.
3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, secondo la modalità di cui al comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).
2. Il consiglio scientifico può farsi promotore, presso gli Atenei coinvolti, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli

effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 18 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni

vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Il direttore del centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite attività di coordinamento.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università, con il presente atto, conferisce al direttore del centro mandato di accertare, prima dell'inizio delle attività scientifiche, che i suddetti soggetti abbiano, personalmente ed a proprie spese, provveduto ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche iniziative che verranno di volta in volta realizzate.

3. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

4. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà

utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 21 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 - Codice etico e di comportamento

1. Le Università convenzionate riconoscono i principi fondamentali e i valori etici condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale alla base delle attività da esse svolte. A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., estendono, per quanto compatibile, gli obblighi di

condotta contenuti nei codici etici e di comportamento adottati da ciascun Ente a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi coinvolti nelle attività oggetto di collaborazione.

Art. 24 – Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.
2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organismi del centro.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro e pubblicati sul relativo sito internet: www.unige.it/regolamenti/ (Statuto; Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; Regolamento generale; Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza e formazione per conto terzi).

Art. 26 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. 9 fogli e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in

caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 144,00 (centoquarantaquattro), verrà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

I legali Rappresentanti di:

Università degli studi di Genova

Università degli studi di Cagliari

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Università di Torino

Università della Calabria

Università di Bologna Alma Mater Studiorum



FEDERICO
DELFINO
Università degli
Studi di Genova
16.07.2024
16:36:50
GMT+01:00



CARLO
ADOLFO
PORRO
Università
degli Studi di
Modena e
Reggio Emilia
RETTORE
03.10.2024
13:33:56
GMT+01:00



Stefano Geuna
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
TORINO/02099550010
07.10.2024 13:33:56 GMT+01:00

Stefano Geuna

Leone
Nicola
02.04.2025
22:17:00
UTC



ALLEGATO A
DOCENTI ADERENTI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Marco BAGLI

Annalisa BAICCHI

Alice BONANDINI

Cristiano BROCCIAS

Filippo DOMANESCHI

Elena ERRICO

Chiara FEDRIANI

Anna GIAUFRET

Simona LEONARDI

Stefania MICHELUCCI

Gabriella MORETTI

Ahmed Ismail Ahmed NASSER

Lara NICOLINI

Ilaria RIZZATO

Micaela ROSSI

Laura SANTINI

Biagio SANTORELLI

Francesca STRIK LIEVERS

Stefano VICARI

Elisabetta ZURRU

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Francesca BOARINI

Simona Maria COCCO

Olga DENTI

Maria Grazia DONGU

Francesca ERVAS

Eleonora FOIS

Michela GIORDANO

Elisabetta GOLA

Emma LUPANO

Ilaria MELONI

Antonio PIGA

Veronka SZOKE

Daniela Francesca VIRDIS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO

EMILIA

Angela ALBANESE

Tiziana ALTIERO

Carlo ALTINI

Benedetta BASSETTI

Marina BONDI

Francesco BORGHESI

Silvia CACCHIANI

Stefano CALABRESE

Emilia Maria CALARESU

Daniela CAPRA

Barbara CHITUSSI

Valentina CONTI

Annamaria CONTINI

Federico DAL BO

Giuliana DIANI

Isabella FERRON

Leonardo GANDINI

Vincenzo GANNUSCIO

Francesca LORANDINI

Silvia MODENA

Adriana ORLANDI

Chiara PREITE

Marc Seth SILVER

Jorge TORRE SANTOS

Giorgio ZANETTI

UNIVERSITÀ DI TORINO

Julie Aurelia ABBOU

Esterino ADAMI

Federica BESSONE

Cecilia BOGGIO

Daniele BORGOGNI

Maria Cristina CAIMOTTO

Elisa CALDAROLA

Paola CARMAGNANI

Ilaria CENNAMO

Michelangelo CONOSCENTI

Massimiliano DEMATA

Ruggero DRUETTA

Paola Laura GORLA

Alberto MARTINENGO

Flavia NEGRO

Silvia NUGARA

Ilaria PARINI

Giorgia RIBONI

Federico SABATINI

Silvia VERDIANI

Angela ZOTTOLA

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Lorena CARBONARA

Mirko CASAGRANDA

Danilo DE SALAZAR

Giusy GALLO

Annafrancesca NACCARATO

Renata OGGERO

Yannick PREUMONT

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM

Marianna Marcella BOLOGNESI

Federica FERRARI

Antonella LUPORINI

COLLABORATORI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Claudia CAO

Arianna CAREDDU

Antioco Angelo DEIDDA

Luisanna FODDE

Fiorenzo IULIANO

Ivana LEDDA

Maria Antonietta MARONGIU

Gabriella MILIA

Mauro PALA

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA**

Alice GIULIANI

Gloria ZANELLA

UNIVERSITÀ DI TORINO

Emanuele Ferdinando BARBERA

Carla MARELLO

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Paola Anna BUTANO

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Nicoletta SPINOLO

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Danio MALDUSSI

Michela TONTI

UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Federico CORNI

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Domenica BRUNI

Valentina CUCCIO

UNIVERSITÀ DI MILANO

Carolina FLINZ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Tania BAUMANN

David BRETT

Alessandra CATTANI

Simonetta FALCHI

Stefania GANDIN

Antonio PINNA
